



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Circolare n. 52 / 2018

Roma, 7 dicembre 2018

AI PREFETTI DI

CHIETI - L'AQUILA  
PESCARA - TERAMO

e, p. c.:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
(ESCLUSI I PREFETTI DI CHIETI, L'AQUILA, PESCARA E TERAMO)

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
Servizi di Prefettura

AOSTA

e, inoltre, p. c.:

ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA REGIONE ABRUZZO

Via Leonardo da Vinci, 6 67100

L'AQUILA

PEC: [elezioni@pec.regione.abruzzo.it](mailto:elezioni@pec.regione.abruzzo.it)

Mail: [elezioni@regione.abruzzo.it](mailto:elezioni@regione.abruzzo.it)

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della regione  
Abruzzo di domenica 10 febbraio 2019.  
Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

Con decreto del Presidente Vicario della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 72 del 21 settembre scorso, sono stati convocati per il giorno di **domenica 10 febbraio 2019** i comizi per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Si dispone, pertanto, in tutti i comuni della regione Abruzzo, l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione in oggetto, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro lunedì 24 dicembre 2018**, terzo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione **esclusivamente in via telematica**, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

**Entro giovedì 27 dicembre 2018**, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascuno dei comuni interessati sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

**Entro l'anzidetto termine del 27 dicembre 2018**, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

**Entro domenica 6 gennaio 2019**, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (**domenica 10 febbraio 2019**) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

**Entro venerdì 11 gennaio 2019**, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

**Entro sabato 26 gennaio 2019**, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

**Entro lo stesso termine di sabato 26 gennaio 2019**, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

I comuni non direttamente interessati allo svolgimento della consultazione elettorale in oggetto vorranno soprassedere dall'effettuazione della revisione dinamica straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati da uno dei comuni interessati a seguito di trasferimento della residenza: in tal caso, si limiteranno alle sole operazioni di cancellazione e iscrizione per trasferimento della residenza stessa, entro i suindicati termini, rispettivamente, di **lunedì 24 dicembre** e di **giovedì 27 dicembre 2018**.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e dei sindaci dei comuni interessati, vigilando affinché gli uffici elettorali dei comuni provvedano ai rispettivi adempimenti con regolarità e tempestività.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Caterina Amato

CAP/  
A